

COMUNE DI BICINICCO

Provincia di Udine

tel. 0432.990026
tel. 0432.990005
fax 0432.990768
comune.bicinicco@certgov.fvg.it

C.F. e P.IVA 00468950308
Via Palmanova 12 33050 Bicinicco

Prot. 2580
Registro Ordinanze n° 14

Bicinicco, li 3 maggio 2016

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente relativa a chiusura temporanea della strada comunale Via G. Venerio.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n. 13/2016 del 1° maggio 2016 prot. n. 2551, constatato lo sversamento di gasolio in Via G.Venerio a Felettis, per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità delle persone si vietava il transito per tutti i veicoli esclusi i frontisti sulla strada comunale Via G. Venerio nella frazione di Felettis, lungo tutta la sua estensione dall'incrocio con la Strada provinciale n. 94 all'incrocio con Via Codroipo;

Dato atto che l'Amministrazione comunale si è attivata al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito è stata effettuato un intervento di pulizia finalizzato alla rimessa in pristino del manto stradale;

Accertata l'efficacia dell'intervento e che il manto stradale è praticabile in condizioni di sicurezza;

Ritenuto di revocare la propria ordinanza n. 13 del 01.05.2016;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

la revoca del divieto di transito per tutti i veicoli esclusi i frontisti sulla strada comunale Via G. Venerio nella frazione di Felettis, lungo tutta la sua estensione dall'incrocio con la Strada provinciale n. 94 all'incrocio con Via Codroipo, imposto con ordinanza sindacale n. 13/2016.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ed entro 120 giorni sempre dalla data della sua pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza si intende revocata al termine dei lavori.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO
Avv. Giovanni Battista BOSSI

